

FONDO ASSISTENZA E BENESSERE

***FONDO INTEGRATIVO DEL SERVIZIO SANITARIO
NAZIONALE***

F. A .B.

REGOLAMENTO

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto

Art. 2 Pubblicità del Regolamento

MODALITA' E TERMINI DI ADESIONE

Art. 3 Requisiti per l'iscrizione

Art. 4 Perdita dei requisiti per l'iscrizione

Art. 5 Modalità operative per l'iscrizione

Art. 6 Cause ed effetti della cessazione del Socio

Art. 7 Esclusione del Socio Beneficiario

Art. 8 Soggetti Assistiti dal Fondo

CONTRIBUTI DEGLI ASSOCIATI

Art. 9 Determinazione e versamento della contribuzione

Art. 10 Inadempimento contributivo

PRESTAZIONI RESE DAL FONDO

Art. 11 Copertura delle prestazioni

Art. 12 Erogazione delle prestazioni

Art. 13 - Decadenza

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14 Trattamento dei dati personali e sensibili

Art. 15 Call Center e Centrali Operative

Art. 16 Modifiche del Regolamento

Art. 17 Norma di rinvio

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Il presente Regolamento, predisposto ai sensi dell'art.27 dello Statuto, ha per oggetto la disciplina delle prestazioni socio- assistenziali in ambito sanitario e delle modalità operative di funzionamento del Fondo Assistenza e Benessere - Fondo Integrativo del Servizio Sanitario Nazionale siglabile "FAB", di seguito definito anche il "Fondo", costituito in data 30 novembre 2011 con atto pubblico a rogito Dott. Paolo Osella Notaio iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo e successive modificazioni.

Art. 2 - Pubblicità del Regolamento

L'iscrizione al Fondo presuppone, in capo ai Soci Aderenti e ai Soci Beneficiari, la conoscenza e l'accettazione delle norme dello Statuto e del presente Regolamento nonché delle loro eventuali successive modifiche, delle quali sarà data comunicazione mediante la pubblicazione sul sito internet del Fondo (www.fondoassistenzaebenessere.it)

MODALITA' E TERMINI DI ADESIONE

Art. 3 - Requisiti per l'iscrizione

Le Associazioni intervenute all'atto costitutivo sono iscritte di diritto al Fondo come Soci Aderenti.

Possono richiedere l'iscrizione al Fondo con la qualifica di Socio Aderente, i seguenti soggetti pubblici o privati, che siano interessati all'attività del Fondo e che a titolo esemplificativo e non esaustivo possano essere ricompresi tra i seguenti:

- a) Ditte Individuali
- b) Studi e associazioni Professionali
- c) Società
- d) Associazioni
- e) Fondazioni
- f) Istituti di Credito

Possono richiedere l'iscrizione al Fondo con la qualifica di Soci Beneficiari:

- a) le persone fisiche titolari, associati o dipendenti, anche in quiescenza, dei Soci Aderenti del Fondo;
- b) le persone fisiche con un rapporto professionale continuativo con i Soci Aderenti del Fondo;
- c) le persone fisiche nei confronti delle quali i Soci Aderenti del Fondo abbiano un interesse diretto per l'importanza che queste rappresentano per il socio stesso, quali, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, categorie di clienti o di fornitori e loro dipendenti, anche in quiescenza;
- d) le persone fisiche individuate, in via generale per categorie o caso per caso, dal Consiglio Direttivo, purché nell'ottica di contribuire a conseguire condizioni economiche e normative di maggior favore per la generalità dei Soci .

Art. 4 - Perdita dei requisiti per l'iscrizione

Gli iscritti al Fondo con la qualifica di Soci Beneficiari, qualora perdano i requisiti indicati al precedente art. 3 possono mantenere l'adesione, con le modalità ed i limiti previsti dal presente Regolamento, nel caso in cui il Consiglio Direttivo autorizzi la "prosecuzione diretta" della contribuzione.

Per accedere alla prosecuzione diretta gli iscritti dovranno sottoscrivere un apposito modulo di richiesta predisposto dal Fondo contenente l'autorizzazione all'addebito mediante procedura RID dell'importo relativo alla contribuzione dovuta per il mantenimento dell'iscrizione quale Socio Beneficiario, nella misura stabilita per ogni anno dal Consiglio Direttivo.

Il Fondo comunicherà, con lettera inviata all'indirizzo del richiedente, la decisione del Consiglio Direttivo fornendo in caso di accettazione della richiesta un nuovo codice Associato collegato alla diversa tipologia di adesione.

Fermo il diritto del Socio Beneficiario di fruire delle prestazioni del Fondo fino alla fine dell'anno nel corso del quale si è verificato l'evento da cui deriva la perdita dei requisiti per la partecipazione al Fondo come previsto al successivo art. 7, comma 2, lettere c) e d), per evitare soluzioni di continuità nella copertura, la richiesta di prosecuzione diretta dovrà essere effettuata nei 10 giorni successivi al verificarsi dell'evento citato e comunque entro il 20 dicembre.

In caso di ammissione alla prosecuzione diretta la stessa avrà decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Art. 5 - Modalità operative per l'iscrizione

Per l'adesione al Fondo dovranno essere rispettate le seguenti modalità operative differenziate in base alle diverse categorie di Soci, in particolare:

a) Soci Aderenti

Per richiedere l'iscrizione in qualità di Socio Aderente, i soggetti che non hanno partecipato all'atto costitutivo, devono compilare e sottoscrivere l'apposito modulo di richiesta predisposto dal Fondo, contenente le modalità operative specifiche per la gestione dei rapporti tra il Fondo e il Socio Aderente.

L'iscrizione diventa efficace dal giorno in cui il Socio Aderente viene a conoscenza dell'accettazione della propria richiesta da parte del Consiglio Direttivo del Fondo, da formalizzarsi mediante l'invio di lettera raccomandata A.R. e da tale data potrà fare aderire, in qualità di Soci Beneficiari, i soggetti in possesso dei requisiti previsti all'art.3 del presente Regolamento.

Il Socio Aderente dovrà predisporre l'elenco dei nominativi richiedenti l'iscrizione in qualità di Soci Beneficiari e degli eventuali componenti i loro nuclei familiari, per le finalità di cui al successivo art. 9, sulla base del tracciato informatico fornito dal Fondo, contenente il numero di iscrizione al Fondo del Socio Aderente e i dati dei beneficiari delle prestazioni del Fondo.

Il Socio Aderente dovrà trasmettere al Fondo entro il 5 di ogni mese, l'elenco di cui al comma precedente. In allegato dovrà inoltre trasmettere la documentazione attestante l'avvenuta consegna a ciascun richiedente dell'informativa prescritta dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e l'acquisizione del consenso al trattamento dei dati sensibili (art. 23 della L. 196/2003). Con l'accesso al Portale del Fondo il Socio Aderente potrà in ogni momento verificare la posizione anagrafica e contributiva relativa ai Soci Beneficiari a lui riferibili.

Il Socio Aderente dovrà inoltre comunicare al Fondo, sempre mediante l'inserimento dei dati sul Portale del Fondo, tutte le variazioni anagrafiche relative agli iscritti al Fondo e dagli stessi comunicate, quali a mero titolo esemplificativo il cambio di residenza o la variazione dei componenti il proprio nucleo familiare.

Nel caso in cui l'accesso al suddetto portale non sia disponibile, le comunicazioni di cui sopra dovranno essere effettuate mediante l'invio, a mezzo posta, anche elettronica, o via fax 0141/322218.

b) Soci Beneficiari Collettivi e Soci Beneficiari Individuali

La richiesta di iscrizione in qualità di Socio Beneficiario può essere inoltrata al Fondo esclusivamente da parte di un Socio Aderente che attesti la sussistenza dei requisiti previsti all'art.3 lett. a) b) e c) del presente Regolamento.

La richiesta di iscrizione in qualità di Socio Beneficiario può essere inoltrata direttamente al Fondo, attraverso raccomandata a/r, esclusivamente da parte del Socio Beneficiario di cui all'art.3 lett. d) del presente Regolamento.

Per richiedere l'iscrizione e l'eventuale estensione delle prestazioni del Fondo ai componenti il proprio nucleo familiare, il soggetto interessato deve compilare e sottoscrivere l'apposito modulo predisposto dal Fondo che dovrà essere consegnato al Socio Aderente e da questi trasmesso al Fondo con le modalità riportate alla lettera a) del presente articolo.

L'iscrizione del socio Beneficiario consegue automaticamente alla richiesta inoltrata al Fondo con le modalità su indicate, senza la necessità di alcuna delibera da parte del Consiglio Direttivo e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i dati del socio e degli eventuali componenti il suo nucleo familiare, contenuti nel modulo di iscrizione, sono stati comunicati dal Socio Aderente al Fondo. A decorrere da tale data ciascun iscritto è tenuto al versamento al Fondo delle somme relative alla quota associativa e ai contributi previsti di cui all'art.9 del presente Regolamento per beneficiare delle prestazioni.

L'iscrizione al Fondo del Socio Beneficiario ha durata indeterminata, permanendo i requisiti per l'iscrizione e fatta salva la facoltà di prosecuzione diretta, e potrà essere oggetto di recesso con le modalità e le decorrenze previste dal successivo art. 7.

Il Socio Beneficiario è tenuto a comunicare al Fondo, per il tramite del Socio Aderente utilizzando l'apposito modulo predisposto dal Fondo, qualsiasi variazione o aggiornamento dei dati precedentemente dichiarati nel modulo di iscrizione o comunicati in momenti successivi, compresi quelli relativi al nucleo familiare.

Il Socio Beneficiario è tenuto a rispettare gli obblighi indicati nel documento "Disciplinare delle Prestazioni", per poter usufruire delle prestazioni stesse.

Art. 6 - Cause ed effetti della cessazione del Socio Beneficiario

Il Socio Beneficiario che voglia esercitare il diritto di recesso al fine di impedire la prosecuzione della partecipazione al Fondo per il periodo successivo a quello in scadenza al 31/12 di ciascun anno, deve compilare l'apposito modulo predisposto dal Fondo in tempo utile per l'invio a cura del Socio Aderente e comunque entro e non oltre il 30 novembre dell'anno in corso al momento del recesso.

La partecipazione del Socio Beneficiario al Fondo cessa inoltre qualora si verifichi una delle seguenti cause:

- a) decesso del Socio Beneficiario
- b) esclusione del Socio Beneficiario ai sensi art. 8 del presente Regolamento
- c) cessazione del Socio Aderente di riferimento per il soggetto iscritto, salvo il caso di prosecuzione diretta ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento
- d) cessazione del rapporto tra Il Socio Aderente ed il Socio Beneficiario, salvo il caso di prosecuzione diretta ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento
- e) scioglimento, liquidazione o comunque cessazione, per qualsiasi causa, del Fondo

Al ricorrere dei casi previsti alle lettere a) e d), il Socio Aderente deve darne immediata comunicazione al Fondo.

Sia nel caso di recesso che nei casi previsti alle lettere c) e d) in cui cessi l'iscrizione al Fondo, permane in capo al Socio Beneficiario l'obbligo di versare la contribuzione dovuta e il diritto a ricevere le prestazioni del Fondo per se e per gli eventuali componenti il suo nucleo familiare fino al termine dell'anno solare in corso.

Nel caso di decesso del Socio Beneficiario gli eventuali componenti il suo nucleo familiare alla data del decesso mantengono il diritto di ricevere le prestazioni del Fondo fino al termine dell'anno solare in corso.

I soci Beneficiari che a seguito del recesso o di altra causa (cessazione o esclusione) abbiano perso la qualifica di socio non possono più aderire al Fondo in un momento successivo.

In tutti i casi di cessazione di Socio Beneficiario, alla scadenza annuale tale qualifica può essere rivestita da ciascun componente del nucleo familiare.

Art. 7 - Esclusione del Socio Beneficiario

Con propria delibera il Consiglio Direttivo può disporre l'immediata esclusione del Socio Beneficiario da comunicarsi all'iscritto e contestualmente al Socio Aderente di riferimento nel caso in cui siano stati accertati comportamenti dolosi per beneficiare di prestazioni e/o rimborsi non spettanti.

Art. 8 - Soggetti Assistiti dal Fondo

Si considerano assistiti dal Fondo i :

- Soci Beneficiari, di cui all'art. 5.1 dello Statuto del Fondo e indicati dall'art. 3 ultimo comma del presente Regolamento
- i componenti il nucleo familiare del Socio Beneficiario di cui all'art.5 lettera b) del presente Regolamento, riportati sul suo stato di famiglia nei limiti e con le modalità di seguito indicate.

Per nucleo familiare si intende:

- il coniuge convivente o il convivente more uxorio fino al compimento del 80° anno di età, fermo restando quanto indicato all'art. 11 del presente Regolamento;
- i figli legittimi fiscalmente a carico conviventi e non, compresi anche i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi, i figli affidati o affiliati.

Il Socio Beneficiario, dovrà dichiarare sul modulo di richiesta di iscrizione al Fondo la composizione del suo nucleo familiare. Qualora venga dichiarato un nucleo familiare formato dal solo richiedente dovrà essere prodotto e allegato un certificato di stato di famiglia attestante tale situazione.

Qualora venga meno in corso d'anno la condizione di soggetto fiscalmente a carico, il Socio Beneficiario dovrà informare il Fondo, anche per il tramite del socio Aderente, entro il 31 dicembre dell'anno in cui si verifica la perdita della condizione. Resta ferma la facoltà del Fondo di effettuare controlli richiedendo certificazioni.

I componenti del nucleo familiare del Socio Beneficiario, cesseranno comunque di beneficiare delle prestazioni rese dal Fondo dal momento in cui il Socio Beneficiario esca dal Fondo o cessi di versare la contribuzione, ai sensi dell'art.6 dello Statuto del Fondo.

È comunque consentito ai componenti del nucleo familiare continuare a beneficiare delle prestazioni rese dal Fondo, anche qualora il Socio Beneficiario perdesse tale qualifica, mediante l'assunzione da parte di uno dei componenti del nucleo familiare della qualifica di Socio Beneficiario.

CONTRIBUTI DEGLI ASSOCIATI

Art. 9 - Determinazione e versamento della contribuzione

In riferimento all'art.8 dello Statuto i Soci Aderenti sono tenuti a versare al Fondo la quota di iscrizione e le quote associative annuali necessarie al suo funzionamento. I Soci Beneficiari sono tenuti a versare al Fondo le quote associative annuali necessarie al suo funzionamento e a versare i contributi annuali per le prestazioni da fornire agli Assistiti. Le quote di contribuzione a carico dei Soci sono rideterminate periodicamente nella misura necessaria ad assicurare l'equilibrio finanziario della gestione. I contributi sono dovuti all'atto dell'ammissione di Socio e successivamente ogni anno, in relazione all'anno successivo, nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo del Fondo stabilisce con propria delibera, entro il 30 settembre di ogni anno, l'ammontare delle quote di associazione e in particolare della quota di iscrizione, della quota associativa annua e del contributo annuale per le prestazioni (differenziato tra le opzioni di copertura, per nuclei famigliari unipersonali o pluripersonali), dovute da ciascun Socio per l'anno successivo e ne dà immediata

comunicazione ai Soci Aderenti mediante invio di lettera raccomandata a.r. e ai Soci Beneficiari mediante pubblicazione sul sito internet del Fondo www.fondoassistenzabenessere.it

Per i Soci Aderenti il Consiglio Direttivo potrà deliberare un contributo aggiuntivo finalizzato alla copertura delle spese amministrative di segreteria e a quanto connesso con lo svolgimento delle attività degli organi del Fondo. Detto contributo dovrà essere riconosciuto anticipatamente con il primo versamento utile dei contributi dovuti per il nuovo anno solare.

Il versamento della quota associativa fissa annua dovrà essere effettuato attraverso modalità RID da parte di ciascun Socio Beneficiario entro il giorno 10 del mese successivo alla data di adesione al Fondo; per gli anni successivi dovrà avvenire sempre tramite RID entro il 10 di gennaio di ciascun anno.

Il contributo annuo per le prestazioni dovuto da ciascun Socio Beneficiario iscritto al Fondo, di cui all'art. 5.1 lett. a),b) e c) dello Statuto verrà effettuato per il tramite del Socio Aderente unitamente alle quote dovute in proprio da quest'ultimo, nel rispetto delle modalità operative sotto riportate e/o di quelle eventualmente pattuite con l'accordo intervenuto tra lo stesso Socio Aderente ed il Fondo al momento della sua adesione. Più specificatamente:

- per le nuove adesioni a partire dalla prima iscrizione di ciascun Socio Beneficiario, i Soci Aderenti dovranno versare al Fondo, con cadenza mensile, entro il 5 del mese successivo all'adesione l'importo complessivamente dovuto in relazione alle richieste di adesione sottoscritte nel mese precedente.
- per i rinnovi, entro il 15 di gennaio di ciascun anno i Soci Aderenti, relativamente a tutte le posizioni in essere, dovranno versare un importo pari ai contributi per le prestazioni complessivamente dovuti in via anticipata da tutti i Soci Beneficiari a lui riferibili.

Il contributo annuo per le prestazioni dovuto da ciascun Socio Beneficiario iscritto al Fondo, di cui all'art. 5.1 lett. d) dello Statuto verrà effettuato direttamente dal Socio Beneficiario al Fondo entro il giorno 10 del mese successivo alla data di adesione al Fondo; per gli anni successivi dovrà avvenire sempre tramite RID entro il 10 di gennaio di ciascun anno.

Gli elenchi nominativi dei nuovi Soci Beneficiari iscritti, completi della parte anagrafica dei Soci Beneficiari e di tutti i Soggetti Assistiti (così come previsto all'art. 8 del presente Regolamento), nonchè dell'indicazione dei contributi versati dovranno essere inviati mensilmente alla segreteria del Fondo.

Gli elenchi nominativi per il rinnovo annuo delle posizioni aggiornate saranno parimenti inviati al Fondo entro il 15/01 di ogni anno da ciascun Socio Aderente, al netto delle posizioni per le quali sia intervenuto il recesso.

Il versamento dei contributi dovuti per tutti i Soci Beneficiari iscritti deve essere effettuato da ciascun Socio Aderente sul conto corrente intestato al Fondo acceso presso un Istituto Bancario da questo prescelto alle scadenze prestabilite. Nel caso in cui la scadenza del pagamento cada in un giorno non lavorativo la stessa deve intendersi spostata al primo giorno lavorativo successivo.

Il Socio Beneficiario qualora venga ammesso alla prosecuzione diretta di cui al precedente art. 4, dovrà disporre il versamento annuo anticipato della contribuzione prevista a suo carico tramite RID il cui pagamento dovrà essere corrisposto entro il 10 gennaio di ciascun anno.

Art. 10 - Inadempimento contributivo

Nel caso in cui il Socio Aderente, relativamente alla posizione di tutti o di alcuno dei Soci Beneficiari a lui riferibili, non versi l'importo dovuto, il Fondo comunicherà l'inadempimento ai Soci Beneficiari interessati affinché regolarizzino la posizione entro un termine di 30 giorni. La mancata regolarizzazione comporterà la sospensione delle prestazioni del Fondo che sarà prontamente comunicata al Socio Aderente e ai singoli Soci Beneficiari interessati dal provvedimento di sospensione. La successiva regolarizzazione farà venir meno il provvedimento di sospensione.

La mancata regolarizzazione della posizione entro 6 mesi dalla comunicazione di sospensione al Socio Beneficiario, costituisce giustificato motivo per l'esclusione dal Fondo che verrà deliberata dal Consiglio Direttivo e comunicata al Socio Beneficiario e al Socio Aderente di riferimento.

PRESTAZIONI RESE DAL FONDO

Art. 11 - Copertura delle prestazioni

Le prestazioni assistenziali in ambito sanitario di cui all'art. 3 dello Statuto vengono rese dal Fondo a favore dei propri Assistiti a decorrere dal 1° giorno del mese successivo alla data di adesione.

Tali prestazioni potranno essere rese direttamente dal Fondo o indirettamente, in tutto o in parte, attraverso accordi e convenzioni di carattere assistenziale in ambito sanitario, ovvero mediante la stipula di polizze assicurative, ovvero mediante l'adesione ad altri Enti, Casse di Assistenza, Mutue, Società di Mutuo Soccorso aventi le medesime finalità.

Qualora vengano rese in forma indiretta, in tutto o in parte, mediante la stipulazione di polizze assicurative aventi come contraente il Fondo stesso e come beneficiari i soggetti indicati all'art. 5 dello Statuto compresi gli eventuali componenti dei loro nuclei famigliari. Il Consiglio Direttivo, definite le prestazioni da garantire agli Assistiti, individuerà una o più Compagnie di Assicurazione autorizzate all'esercizio dell'attività di assicurazione nei rami di pertinenza e definirà con le stesse le condizioni contrattuali da inserire nelle polizze assicurative, che dovranno coincidere con le prestazioni rese ai propri assistiti dal Fondo.

Le prestazioni del Fondo erogate ai propri Assistiti, di cui all'art. 3 dello Statuto, sono declinate sulla base di specifici livelli di copertura, tra i quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) il rimborso delle spese sanitarie sostenute dagli Assistiti (modalità di pagamento indiretto) ovvero mediante il pagamento alla struttura sanitaria che ha erogato la prestazione se convenzionata (modalità di pagamento diretto).
- b) l'erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitarie nei casi di infortunio e/o malattia e/o invalidità, nonché in presenza di inabilità temporanea o permanente;
- c) l'erogazione di prestazioni per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni;
- d) l'erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai famigliari dei soci deceduti;
- e) erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza per gli Assistiti che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell'improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari;
- f) promozione di attività di carattere educativo e culturale dirette a realizzare finalità di prevenzione sanitaria e di diffusione dei valori mutualistici.

Più precisamente, le prestazioni potranno essere declinate mediante opzioni di copertura e sulla base della composizione del nucleo familiare, nonché sulla base dell'età di soggetti Beneficiari. Tali prestazioni sono contenute nel Disciplinare che il Fondo provvederà a consegnare a ciascun Socio Beneficiario all'atto dell'adesione.

Art. 12 - Erogazione delle prestazioni

Le prestazioni rese dal Fondo, i limiti, le esclusioni e le modalità per la fruizione delle stesse sono riportati nel "Disciplinare delle Prestazioni" e nel "Documento Informativo" che viene predisposto dal Consiglio Direttivo a formare parte integrante del presente Regolamento.

Art. 13 - Decadenza

L'assistito decade dal diritto di ricevere il rimborso nei seguenti casi:

- mancata trasmissione al Fondo o alle Centrali Operative, di cui al successivo art. 15 del presente Regolamento della documentazione relativa alle spese sostenute entro 4 mesi dallo loro data di emissione
- mancata richiesta dell'indennità giornaliera sostitutiva con trasmissione della cartella clinica completa entro tre mesi dalla data di dimissioni
- mancata trasmissione della documentazione integrativa eventualmente richiesta dal Fondo o dalle Centrali Operative ad integrazione della pratica di rimborso entro 30 gg. dalla richiesta

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14 - Trattamento dei dati personali e sensibili

Tutti i dati conferiti dai Soci Aderenti e dai Soci Beneficiari loro collegati compresi quelli relativi agli eventuali componenti il loro nucleo familiare, saranno trattati, secondo le modalità ed entro i limiti previsti dal "Codice in materia di protezione dei dati personali" di cui al D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 15 - Call Center e Centrali Operative

Per fornire informazioni e supporti operativi per la verifica dell'erogabilità della prestazione, del convenzionamento col Fondo delle strutture e del rilascio dell'autorizzazione, il Fondo mette a disposizione dei Soci un servizio di call center erogato da una o più Centrali Operative attraverso uno o più numeri telefonici e caselle e-mail dedicate.

Qualora sia previsto dalla convenzione stipulata dal Fondo con la/e compagnia/e assicurativa/e, la/e Centrale/i Operativa/e potranno fornire inoltre eventuali servizi accessori.

Art. 16 - Modifiche del Regolamento

Il presente Regolamento potrà essere modificato con le modalità previste dallo Statuto del Fondo.

Art. 17 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento s'intendono richiamate ed applicabili le disposizioni dello Statuto del Fondo.